Ct. 1708/04 e 138/05 - Avv.ti Matilde Pugliaro e Giuseppe Novaresi -

CORTE D'APPELLO PENALE DI GENOVA

TRIBUNALE DI GENOVA
10 GEN 2009
UFFICIO

ATTO DI APPELLO

con istanza di sospensione *ex* art. 600 c.p.p.

per

il **MINISTERO DELL'INTERNO** e il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, sono legalmente domiciliati.

per la riforma

della sentenza n. 3119/08 del Tribunale di Genova pronunciata all'udienza del 14 luglio 2008, e depositata in cancelleria il 27 novembre 2008, nel procedimento penale R.G. 3306/05, con cui i predetti Ministeri sono stati condannati in solido con gli imputati al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili.

*** *** ***

Con il presente atto di appello il Ministero dell'Interno ed il Ministero della Giustizia propongono impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti le responsabilità degli imputati e quelle relative alla condanna al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese processuali.

In via preliminare va, tuttavia, evidenziato che agli eventuali profili impugnatori che non venissero esplicitamente sviluppati non dovrebbe essere attribuito alcun carattere di acquiescenza. Ciò in quanto l'appello dei responsabili civili deve intendersi complementare a quello proposto dai singoli imputati.

In prosieguo, pertanto, ci si dedicherà - in particolare - ad evidenziare l'erroneità della decisione assunta dal Tribunale di Genova riguardando la stessa da quel particolare angolo visuale che è rappresentato dalla posizione dei responsabili civili.

Giova a tale proposito rammentare che sia in sede di udienza preliminare che in sede dibattimentale si era evidenziata l'inammissibilità degli atti di costituzione di parte civile in quanto viziati per eccesso di genericità.

Ciascuna parte civile, infatti, si era costituita nei confronti di tutti gli imputati, relativamente a tutti i reati contestati e - simmetricamente - aveva evocato in giudizio sia il Ministero dell'Interno, sia il Ministero della Giustizia, sia il Ministero della Difesa.

Tale impostazione è stata mantenuta anche in sede di presentazione delle conclusioni finali.

Ogni parte civile si è ritenuta lesa da ogni imputato (anche quello - per esempio - non presente fisicamente) per ciascun reato contestato (anche quello - per esempio - neppure astrattamente commesso nei propri confronti).

Sul piano difensivo i Ministeri hanno evidenziato - sia in discussione orale che con memoria scritta - che, intervenendo nel processo penale, la parte civile ne "sdoppia" l'oggetto in quanto i suoi "*petita*" mirano al risarcimento del danno o alle restituzioni.

All'attività di cognizione del giudice penale volta ad accertare la commissione dei reati se ne aggiunge una distinta, finalizzata a verificare se dai reati siano derivati danni civilistici.

La stessa Corte di Cassazione - in proposito - aveva affermato (v. Sez. V, 9/07/2007 n. 36079) che "*l'impegno argomentativo necessario a giustificare l'esercizio dell'azione*

civile nel processo penale dipende dalla natura delle imputazioni e dal rapporto tra i fatti lamentati e la pretesa azionata".

Sempre nella medesima sentenza veniva affermato il principio per cui "*l'esperimento dell'azione civile nel processo penale si avvale della sua connessione necessaria con la fattispecie concreta descritta nell'imputazione, sicchè la pretesa risarcitoria al di fuori dei casi in cui sia legata anche a fattori eccedenti i limiti della contestazione penale, non deve essere giustificata con enunciazioni ulteriori rispetto a quella del legame eziologico che la collega al fatto/reato*".

Sennonché salve limitatissime eccezioni, nessun capo d'imputazione ha evidenziato la ricorrenza di un legame eziologico fra l'evento di danno (riferito ad una ben individuata parte civile) ed il fatto/reato(contestato ad uno specifico imputato).

Come già detto, persino in sede di conclusioni finali l'impostazione delle parti civili è rimasta invariata.

Pressoché ogni parte civile ha reclamato un risarcimento nei confronti di tutti gli imputati e con riferimento al complesso dei reati contestati.

Ne è conseguito un meccanismo tale da determinare il trasferimento in capo al Tribunale dell'onere di selezionare sia il novero dei soggetti che hanno violato la sfera giuridica delle parti civili, sia i comportamenti concretamente ascrivibili agli imputati e produttivi di danni civilistici.

Tale operazione selettiva, tuttavia, oltre che non essere stata effettuata dalle parti civili è stata omessa anche dal Tribunale.

E in ciò si compendia quello che - ad avviso della sottoscritta difesa - è il principale errore che affligge la sentenza impugnata.

Ed, invero, dall'esame della stessa - come si confida di dimostrare - emerge l'assoluta assenza di accertamenti in ordine al rapporto giuridico che dovrebbe intercorrere fra un fatto/reato (attribuito ad uno specifico imputato) ed un danno civilistico (subito da una specifica parte civile).

1) DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Dalla semplice lettura del dispositivo si rileva l'oscurità del criterio che presiede ai capi decisori che concernono le questioni civilistiche.

In particolare, le condanne ai risarcimenti civilistici sono articolate in una serie di "sottogruppi":

1) Amadei, Amenta, Incoronato, Patrizi e Toccafondi, **in solido tra loro** e in **solido** con il Ministero della Giustizia vengono condannati a risarcire i danni a 5 parti civili in relazione a specifici reati ad essi ascritti;

2) Gugliotta viene condannato a risarcire, **a titolo personale**, i danni patiti da 140 parti civili, senza alcun riferimento a specifici reati;

3) Perugini, Poggi, Maida, Arecco, Parisi, Turco e Ubaldi, **in solido tra loro**, vengono condannati a risarcire 34 parti civili, senza alcun riferimento a specifici reati;

4) Perugini, Poggi, Maida, Parisi, Turco e Ubaldi vengono condannati a risarcire, **in solido tra loro**, i danni patiti da Lupi Bruno per difetto di domanda risarcitoria nei confronti della coimputata Arecco;

5) Perugini e Poggi vengono condannati a risarcire, **in solido tra loro,** 54 parti civili, senza alcun riferimento a specifici reati;

6) Pigozzi e Gaetano, **in solido tra loro e in solido** con il Ministero dell'Interno, vengono condannati a risarcire il danno a 6 parti civili rispondenti a specifici reati ascritti a singoli imputati, e l'imputato Gaetano con esclusione del responsabile civile Ministero dell'Interno anche a risarcire il danno patito da Ender Taline per i capi di imputazione 55 e 56;

7) il Ministero della Giustizia, **in solido** con Gugliotta, viene condannato al risarcimento dei danni subiti da 86 parti civili, senza alcun riferimento a specifici reati;

8) il Ministero dell'Interno, **in solido** con gli imputati Perugini Poggi Maida Arecco (esclusa quest'imputata limitatamente alla posizione della parte offesa Lupi Bruno per difetto di domanda risarcitoria) Turco, Parisi Ubaldi (esclusi questi tre ultimi imputati insieme con l'imputata Arecco limitatamente alla posizione della parte lesa Dubreuil Pier Romaric Jonatan per difetto di domanda risarcitoria), viene condannato a risarcire i danni patiti da 56 parti civili;

2) CONTRADDITTORIETA' INTRINSECA DEL DISPOSITIVO

Come appena illustrato, il **Ministero della Giustizia** è stato condannato, **in solido** con l'imputato Gugliotta, al risarcimento del danno a favore di 86 parti civili.

L'imputato Gugliotta, tuttavia, è stato condannato **personalmente** al risarcimento a favore di 140 parti civili.

L'unica spiegazione razionale e giuridicamente plausibile in ordine a tale differenza consisterebbe nel fatto che, in relazione alle 54 parti civili per cui Gugliotta dovrà rispondere, non sia stata proposta domanda di condanna del responsabile civile.

Il che, tuttavia, non trova riscontro negli atti processuali.

Il **Ministero dell'Interno** – a sua volta - è stato condannato, **in solido** con gli imputati Perugini e Poggi, al risarcimento del danno in favore di 56 parti civili.

Anche in questo caso si registra un minor numero di condanne risarcitorie in solido con il Ministero rispetto alla **condanna personale** dei singoli imputati (56 in luogo di 88, come precedentemente illustrato), che troverebbe spiegazione solo laddove avessero fatto difetto le domande risarcitorie da parte di tutte tali parti civili.

Ed anche con riferimento a tale situazione l'esame degli atti processuali esclude che quella appena ipotizzata sia la spiegazione più corretta.

Sotto altro profilo si consideri un'ulteriore incongruenza che emerge dalla semplice lettura del dispositivo.

Molte parti civili risultano incomprensibilmente inserite in numerosi sottogruppi in cui – come illustrato – è articolato il dispositivo.

Si consideri, a titolo di esempio (ma con situazione riferibile anche ad altre parti lese), la posizione della parte civile Arculeo Carlo.

Per il risarcimento dei danni da questo patiti sono stati condannati gli imputati 1) Gugliotta Biagio, 2) Perugini Alessandro, Poggi Anna, Maida Daniela, Arecco Matilde, Parisi Natale, Turco Mario, Ubaldi Paolo, in solido tra loro, 3) il Ministero della Giustizia in solido con l'imputato Gugliotta, 4) il Ministero dell'Interno, in solido con gli imputati Perugini Alessandro, Poggi Anna, Maida Daniela, Arecco Matilde, Parisi Natale, Turco Mario, Ubaldi Paolo.

Così decidendo, il Tribunale ha strutturato, con riferimento alla fattispecie di danno subita dal Sig. Arculeo, due distinti gruppi di soggetti solidalmente responsabili, ciascuno dei quali autonomo rispetto all'altro.

Detto in altri termini: non un unico rapporto di solidarietà, bensì due distinte situazioni produttive di responsabilità autonome l'una dall'altra ancorché ciascuna di esse sia avvinta (nel suo interno) dal vincolo di solidarietà.

Inoltre, sotto un ulteriore e distinto profilo, devono essere sottolineate alcune inspiegabili precisazioni effettuate nel dispositivo: in particolare, il Collegio si è limitato a puntualizzare la posizione di due parti civili.

La prima concernente l'imputato Gaetano Antonello, in relazione ai capi di imputazione n. 55) e 56) - e con esclusivo riferimento alla parte civile Ender Taline - per il quale risulta esclusa la responsabilità solidale del Ministero dell'Interno.

Tale esclusione, tuttavia, non trova alcun riscontro in motivazione e appare assolutamente incongruente rispetto alle altre parti offese richiamate nel medesimo capo 56); per queste ultime, infatti, il Ministero resta responsabile in solido con l'imputato Gaetano.

La seconda, concernente la parte civile Lupi Bruno: risulta palesemente erroneo l'assunto per cui quest'ultimo non avrebbe rivolto la propria domanda risarcitoria nei confronti dell'imputata Arecco Matilde, come si evince dalla lettura delle conclusioni rassegnate.

3) ASSENZA DI CORRELAZIONE TRA DISPOSITIVO E MOTIVAZIONE

L'oscurità del dispositivo che si caratterizza per una ripetuta serie di incongruenze avrebbe potuto essere rimediata attraverso un apparato motivazionale che consentisse di comprendere la logica ispiratrice di una struttura decisoria quantomai articolata.

Al contrario, la motivazione oltre a non fornire la chiave di lettura necessaria a comprendere le condanne civili disposte dal Collegio, ha addirittura evidenziato una *ratio decidendi* del tutto incompatibile con il dispositivo.

Infatti, con riferimento all'individuazione delle responsabilità degli imputati, a pag. 437 della sentenza, viene affermato che "*all'accertamento dei fatti e delle responsabilità consegue la condanna degli imputati Perugini Alessandro, Poggi Anna, Gugliotta Antonio Biagio, Maida Daniela, Arecco Matilde, Parisi Natale, Turco Mario, Ubaldi Paolo, Gaetano Antonello, Pigozzi Massimo Luigi, Amadei Barbara, Incoronato Alfredo, Patrizi Giuliano, Toccafondi Giacomo Vincenzo, Amenta Aldo, per le condotte loro rispettivamente ascritte e* ***con vincolo di solidarietà****, al risarcimento dei danni cagionati alle parti offese che si sono costituite nei loro confronti parti civili*".

Da tale statuizione deriva quindi una **solidarietà totale** tra i condannati, con l'assurda conseguenza per cui un imputato - condannato per uno specifico episodio riferito ad una singola parte civile (v. capo di imputazione n. 108) riferito ad Amenta Aldo) - si troverebbe a rispondere nei confronti di **tutti** i danni subiti da **tutte** le parti civili costituite.

Con riferimento alla responsabilità dei Ministeri emerge, inoltre, un ulteriore e grave contraddizione in quanto il Collegio ha disposto che "***il Ministero della Giustizia****, in* ***solido*** *con gli imputati Amadei, Amenta, Incoronato, Patrizi e Toccafondi e Gugliotta e* ***il Ministero degli Interni, in solido*** *con gli imputati Perugini, Poggi, Maida, Arecco, Turco, Parisi e Ubaldi, devono essere condannati al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili indicate in dispositivo, che hanno svolto domanda risarcitoria anche nei confronti dei responsabili civili tempestivamente chiamati in giudizio*".

A prescindere dalla dimenticanza relativa agli imputati condannati Gaetano Antonello e Pigozzi Massimo Luigi (dipendenti dal Ministero dell'Interno), da quanto appena esposto sembrerebbe doversi evincere una struttura della solidarietà molto elementare.

Gli imputati condannati sono chiamati a rispondere, in solido tra loro e solidalmente con il Ministero di appartenenza, per i danni subiti dalle parti civili.

Tale impostazione (che comunque non è minimamente condivisibile) contraddice frontalmente l'articolazione del dispositivo che - come già illustrato - è strutturato in vari "sottogruppi" che dovrebbero sottindere diversificazioni di responsabilità ben più articolate.

Da quanto sopra esposto deriva una totale **incompatibilità** della motivazione con il dispositivo, dal momento che è impossibile conciliarne i rispettivi contenuti

Sul punto è necessario osservare come sia pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che il dispositivo debba concretizzare l'essenza volitiva espressa in motivazione.

Il contenuto della sentenza, infatti, deve risultare dalla loro lettura congiunta e, a tale effetto, le disposizioni contenute nelle varie parti della sentenza si integrano tra loro e si interpretano l'una per mezzo dell'altra, fino eventualmente a supplire le omissioni del dispositivo **purché non sussista un totale contrasto tra essi** (Cfr. Cassazione penale, sez. VI, 21 settembre 1993; Cassazione Civile, 26 aprile 1984 n. 2632; Cassazione Civile, 30 agosto 2004, n. 17392).

Nel caso di specie, dal totale contrasto esistente tra dispositivo e motivazione dovrebbe derivare la nullità della sentenza ed, in ogni caso, l'esigenza di una sua integrale riforma.

4) ERRONEITA' DELLA SENTENZA RELATIVAMENTE ALLE STATUIZIONI CIVILI

La contraddittorietà intrinseca del dispositivo e la (ancor più grave) contraddittorietà fra il dispositivo e la motivazione emergono con immediata evidenza.

A ciò si aggiunga che il brevissimo passaggio motivazionale dedicato alle questioni civili disvela lo spirito informatore della decisione e ne evidenzia l'inaccettabilità giuridica.

In motivazione (v. pag. 437) si afferma che gli imputati (sia appartenenti al Ministero della Giustizia che appartenenti al Ministero dell'Interno) rispondono in solido tra loro per i danni prodotti alle parti civili.

Tra gli imputati condannati in solido sono compresi i soggetti c.d. apicali nonché quei soggetti che - secondo la teminologia della sentenza - hanno rivestito posizioni "intermedie" (v. pag. 356, 357).

Tali due categorie, avvinte dalla solidarietà con altri imputati ritenuti collocati in posizione subordinata, sono state condannate al risarcimento del danno in favore di numerosissime parti civili (Perugini e Poggi, 84 parti civili; Gugliotta, 140 parti civili; Maida, Arecco, Parisi, Turco, Ubaldi 34 parti civili).

In tal modo non è chi non veda che la *ratio decidendi* fa perno sull'idea che i c.d. apicali e i c.d. intermedi si siano trovati di fronte ad un **unico evento** caratterizzato da diffusa illegalità.

La pluralità delle condotte dei c.d. subordinati risulta immotivatamente appiattita e viene negata ogni valenza alla molteplicità di eventi commessi nei confronti di ciascuna singola persona che sia transitata per il sito di Bolzaneto.

Il criterio dell'accertamento della responsabilità penale, tutavia, è eminentemente personale.

Ciò significa che i singoli specifici episodi di vessazione avrebbero dovuto essere oggetto di preciso accertamento.

E significa anche che analogo criterio di accertamento avrebbe dovuto caratterizzare la responsabilità dei c.d. apicali e degli intermedi.

L'uso concettuale della formula "posizione di garanzia" ha introdotto nel contesto della motivazione un equivoco di fondo trasformando la posizione di alcuni imputati in una sorta di titolarità di un obbligo di protezione indifferenziato nei confronti di tutti i fermati e arrestati.

In realtà una più corretta interpretazione degli obblighi gravanti su di essi (alla luce delle funzioni chiamati a svolgere all'interno del sito) avrebbe dovuto condurre all'assoluzione relativamente a tutti i singoli episodi di restrizione arbitraria di libertà per cui non si fosse raggiunta la prova della colpevolezza.

La sentenza avendo sostanzialmente condiviso la tesi accusatoria secondo cui l'elemento soggettivo del reato risulterebbe provato in virtù dell'utilizzo di un criterio temporale di permanenza nel sito ha introdotto un'ipotesi di responsabilità oggettiva nel diritto penale , al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge.

Le censure che vengono svolte , del resto, trovano riscontro anche in sentenza laddove (a pag. 360) si afferma che occorre, "*perché possa operare la previsione normativa dell'art. 40 cpv c.p., che il* ***soggetto agente possa****, secondo l'insegnamento giurisprudenziale ricordato nella premessa a questa sentenza,* ***esattamente percepire il fatto antigiuridico*** *che altri stanno commettendo e, ciononostante, omettere di intervenire per impedirlo e, per quanto riguarda i soggetti passivi non specificamente*

indicati, la indeterminatezza del riferimento impedisce di poter far risalire all'imputata una qualsivoglia tra le condotte criminose contestate nel capo di imputazione".

Ciò che è risultato totalmente indimostrato è - appunto - la piena consapevolezza estesa a tutte le situazioni del sito (piazzale, celle, corridoi, servizi igienici, ecc..) della pluralità e varietà dei fatti antigiuridici asseritamente commessi dagli imputati in posizione di subordinazione ovvero persino da soggetti non identificati.

La sentenza - in sostanza - ha eluso (nonostante la celebrazione di 157 udienze dibattimentali) l'onere di accertare che ogni singola parte civile abbia concretamente subito un fatto/reato commesso in suo danno da un imputato soggettivamente individuato.

Il meccanismo lineare di accertamento di un fatto reato attribuito ad uno specifico imputato e produttivo di danno ad una specifica parte civile è stato completamente rovesciato.

Tutte le parti civili (salvo quelle che abbiano commesso errori nella presentazione della domanda risarcitoria) si sono viste riconoscere il diritto al risarcimento del danno oltre che la liquidazione di una provvisionale, per il semplice fatto di essere transitate per il sito di Bolzaneto.

In sentenza (v. pag. 326) è chiaramente affermato che "*In realtà, purtroppo,* ***il limite del presente processo*** *è rappresentato dal fatto che, quantunque ciò sia avvenuto non per incompletezza nell'indagine, che è stata, invece, lunga, laboriosa e attenta da parte dell'ufficio del P.M., ma per difficoltà oggettive (non ultima delle quali, come ha evidenziato la Pubblica Accusa, la scarsa collaborazione delle Forze di Polizia, originata, forse, da un malinteso "spirito di corpo")* ***la maggior parte di coloro che si***

sono resi direttamente responsabili delle vessazioni risultate provate in dibattimento è rimasta ignota: *valga per tutte la figura di un appartenente alla Polizia Penitenziaria, descritto da diverse parti offese come persona di alta statura e corporatura massiccia, soprannominato dai propri colleghi* ***"er Tigre", che era tra i più esagitati nel colpire e angariare gli arrestati, al quale, tuttavia, non si è riusciti a dare un volto e un nome****, così come è rimasto ignoto l'agente di Polizia Penitenziaria altoatesino (sicuramente identificato come tale da numerose parti lese di provenienti da aree germanofone in virtù del fatto che parlava la loro lingua con accento definito tirolese o, comunque, della Germania meridionale), il quale si era "distinto" per una particolare disposizione a insultare e deridere gli arrestati di lingua tedesca".*

Se, dunque, è stata acquisita come verità processuale la circostanza che "*la maggior parte di coloro che si sono resi direttamente responsabili delle vessazioni risultate provate in dibattimento è rimasta ignota*", sembra potersi affermare che l'attribuzione di responsabilità ai c.d. apicali e alle figure c.d. intermedie abbia costituito un espediente argomentativo per assicurare un risarcimento alle parti civili.

L'avvertita esigenza di assicurare una tutela civilistica indifferenziata a favore di tutti i soggetti che l'abbiano sollecitata, ha condizionato fortemente i meccanismi dell'accertamento penale della responsabilità, sovvertendone la logica sino al punto di considerare penalmente responsabili dei soggetti (apicali e intermedi) in riferimento a condotte realizzate per la maggior parte da ignoti e - ciò che più è inaccettabile - in riferimento a episodi a loro volta rimasti ignoti in quanto **privi di riferimenti relazionali** a singole, specifiche parti civili.

5) DIFETTO TOTALE DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLE STATUIZIONI A FAVORE DEI SIG.RI BARTESAGHI ENRICA, GALLO ROBERTO, GANDINI ETTORINA E FASSA LILIANA

A tali soggetti che non sono transitati per il sito di Bolzaneto ma sono legati da un rapporto di parentela con fermati e/o arrestati è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nonché una provvisionale.

Tuttavia, in motivazione non viene spesa neppure una parola per giustificare l'*an* e il *quantum* delle correlative statuizioni.

Per ciò solo, la sentenza sul punto deve essere riformata.

6) SULLE SPESE DI LITE

L'auspicato accoglimento del gravame in ordine alle statuizioni civilistiche determina altresì la correlativa riforma della condanna al pagamento delle spese di costituzione e difesa delle parti civili.

ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLE CONDANNE CIVILI

Il *fumus boni iuris* della presente impugnazione è affidato ai motivi che precedono. La sentenza appellata attribuisce alle parti civili il diritto a vedersi corrisposta immediatamente una somma, a titolo di provvisionale, che complessivamente supera un milione di euro. Il favorevole esito dell'impugnativa proposta imporrebbe quindi un recupero di quanto indebitamente versato che, in mancanza di garanzie reali, e vista

molteplicità dei destinatari - molti dei quali, oltretutto, residenti in differenti Stati - rischierebbe di non andare a buon fine.

Notevoli sono, pertanto, le preoccupazioni dei Ministeri appellanti di perdere definitivamente una ingente somma di denaro.

Di contro le parti civili non rischierebbero certamente di perdere quanto riconosciuto in caso di conferma in appello (ancorché la circostanza sia fortemente improbabile), tenuto conto dell'assoluta solvibilità delle Amministrazioni appellanti.

Per tali motivi si insiste affinché sia cautelarmente disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 600, comma 3, c.p.p.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello

- in via preliminare, disporre *ex* art. 600 c.p.p. la sospensione dell'esecuzione delle condanne al pagamento delle disposte provvisionali;

- nel merito, mandare assolti i Ministeri appellanti per le ragioni esposte in narrativa con ogni correlativa statuizione in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.

Genova, 9 gennaio 2009

Matilde Pugliaro — Avvocato dello Stato

e

Giuseppe Novaresi — Avvocato dello Stato